



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N° 104
DEL 02/05/2024

Servizio: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ADELAIDE PITERA' PER OPPOSIZIONE A RICORSO EX ART. 700 CPC - CIG B17E49302C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è stato notificato al Comune di Cafasse con nota prot. 0002364 del 21/03/2024, il ricorso ex art. 700 emesso dal Tribunale Ordinario di Torino promosso da ***** omissis per ragioni di riservatezza avverso la comunicazione di rigetto della registrazione di un contratto di convivenza finalizzato all'iscrizione all'anagrafe di cittadina extracomunitaria , in assenza di permesso di soggiorno.

CONSIDERATO che non è prevista in dotazione organica il personale addetto all'Ufficio Legale.

RICORDATO che, l'art 56, comma 1 lett. h) n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'art. 17, comma 1, lett d) del vecchio Codice.

VISTO che, si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

RICHIAMATE:

- la sentenza della Corte di giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, "si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";
- la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 8 giugno 2021, n. 509, resa in tema di responsabilità amministrativa, con la quale è stato stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (in quel caso CONSIP Spa) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.

DATO ATTO, altresì, che necessita accertare l' elevata e la specifica professionalità necessaria all'assolvimento dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché la fac ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale.

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Scolastico/Vigilanza come nominata con Decreto sindacale n. 8 del 28.12.2023.

RILEVATO:

- che sussistono i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel su indicato procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, all'Avv. Adelaide PITERA' con studio in Torino, che si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico relativo al predetto incarico innanzi all'autorità competenti con un compenso che è stato convenuto nell' importo di € 1.704,25 comprensivo di Spese generali, IVA e Cpa;
- che, pertanto, la spesa pattuita risulta congrua e rispondente a pieno al principio di economicità dell'azione amministrativa;
- che l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - con deliberazione n. 362 del 25 ottobre 2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));
- che è stato acquisito CIG B17E49302C conformemente alla Delibera ANAC 585 del 19/12/2023,

ACCERTATO, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre, la cui esigibilità viene posta a carico dell'esercizio finanziario in corso ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e le variazioni intervenute successivamente;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18.01.2024 con la quale è stato approvato il relativo PEG e s.m.i.;
- l'art. 164 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avvocato Adelaide PITERA' di Torino, per l'opposizione al provvedimento ex art. 700 cpc pervenuto al Comune di Cafasse prot. n. 0002364 del 21/03/2024 avverso la comunicazione di rigetto della registrazione di un contratto di convivenza finalizzato all'iscrizione all'anagrafe di cittadina extracomunitaria , in assenza di permesso di soggiorno.
2. DI CORRISPONDERE all'Avvocato Adelaide PITERA' di Torino per l'incarico in questione la somma complessiva di € 1.704,25 comprensiva di IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
3. DI DARE ATTO che la stessa sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2024 ed il presente provvedimento deve essere considerato determinazione a contrarre;
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.704,25 con imputazione della spesa alla Missione 01, programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Cap. 124.98 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione competenza (Voce PdCF U.1.03.02.99.002);
5. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO altresì che il pagamento delle somme suddette sarà effettuato con apposito provvedimento di liquidazione a ricevimento di fattura o nota contabile avendone preventivamente accertato, nei quantitativi, prezzi e calcoli, la congruità e la regolarità in confronto alla spesa autorizzata con la presente determinazione;
7. DI NON TRATTENERE, all'atto del pagamento, la somma relativa all'IVA da riversare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter, del DPR 633/72, in quanto la prestazione professionale è soggetta a ritenuta di acconto (art. 12, comma 1, DL 12.7.2018 n. 87 convertito dalla Legge 96/2018).

8. DI PROCEDERE, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Cafasse di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. DI DARE ATTO che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 dLgs 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 - art. 42 del d.Lgs 50/16 e sm. ed i.

Il Responsabile del Servizio
LAPAGLIA MARIA MARGHERITA

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio
LAPAGLIA MARIA MARGHERITA